



**CONVENZIONE
DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO**

(Approvata con D.A. n. 352 del 9 marzo 1989)

Art. 1 – La gestione della riserva naturale “ Macchia Foresta del fiume Irminio” è affidata alla Provincia Regionale di Ragusa.

Nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1 della legge regionale n. 98/81 l’Ente Gestore curerà nel territorio della riserva, la salvaguardia dell’ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica ed iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva.

L’Ente Gestore, oltre a quanto previsto nella presente convenzione, garantirà, altresì, l’osservanza delle modalità d’uso e divieti di cui ai Regolamenti.

Art. 2 – Per le spese di primo impianto, l’Assessorato concede all’Ente Gestore un contributo di L. 96.191.155 per la Riserva “Macchia foresta del fiume Irminio”.

Successivamente, l’Assessorato erogherà un contributo annuale ordinario per le spese di gestione sulla base di una relazione sui risultati conseguiti nell’anno precedente e documentate richieste per quello successivo.

Per l’eventuale ulteriore fabbisogno di spesa, relativo all’impianto e alla gestione della riserva, provvede direttamente l’Ente Gestore.

Art. 3 – I confini della riserva saranno, entro sei mesi, segnalati a cura dell’Ente Gestore mediante tabellazione ed anche mediante apposita recinzione. L’Ente Gestore provvederà ad apporre agli ingressi pedonali della riserva, lungo le strade carrozzabili di accesso e lungo le recinzioni, appositi cartelli segnaletici recanti la scrittura: “Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Provincia Regionale di Ragusa – Riserva Naturale” , con la specifica tipologia e denominazione da desumersi dai relativi decreti di costituzione citati in premessa. Nei punti di accesso alla riserva, l’Ente Gestore apporrà, inoltre, cartelli contenenti l’indicazione delle modalità d’uso della riserva e dei divieti che devono essere rispettati dagli utenti, contenuti nel rispettivo regolamento.

L’Ente Gestore provvederà, inoltre, ad apporre, lungo il perimetro esterno dell’area di protezione (pre-riserva), cartelli contenenti l’indicazione di area di protezione della riserva e le correlate modalità d’uso ed i divieti.

I cartelli segnaletici, di cui ai commi precedenti, saranno conformi al modello predisposto dall’Assessorato.

Essi potranno contenere un simbolo della riserva, proposto dall’Ente Gestore.

Il progetto di recinzione e tabellazione, di cui al primo comma, nonché il simbolo di cui al sesto comma del presente articolo, saranno sottoposti dall’Ente Gestore all’Assessorato che provvederà all’approvazione, sentito il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale.

Art. 4 – Nelle more dell’approvazione del piano, di cui al successivo art. 8, l’Ente Gestore avvierà prioritariamente, gli interventi necessari al mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni specifiche per ciascuna riserva.

Art. 5 – L’Ente Gestore, per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi, si avvarrà, di intesa con l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, delle disposizioni contenute nell’art. 11, comma 2°, della Legge Regionale 21 agosto 1984, numero 52.

Qualora sia necessario, gli interventi di cui al comma precedente potranno essere estesi anche al territorio dell’area di protezione della riserva (pre-riserva).

Per la realizzazione dei compiti di cui ai commi precedenti, l’Ente Gestore e l’Azienda

Convenzione gestione



R.N.S.B. "Macchia foresta del fiume irminio"



Foreste Demaniali della Regione Siciliana, possono immettersi, con personale autorizzato, in terreni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati per eseguirvi gli interventi necessari, salvo indennizzi per i proprietari.

Art. 6 – Per l'attività di sorveglianza e di vigilanza l'Ente Gestore si avvale, oltre che di personale proprio, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 21 agosto 1984, n° 52.

Art. 7 – Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ente Gestore presenterà all'Assessorato una relazione sui risultati e sulle difficoltà riscontrate nell'esercizio della gestione e un programma per l'anno successivo.

L'Ente Gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.

Art. 8 – Entro un anno dalla notificazione del decreto di approvazione della presente convenzione, l'Ente Gestore sottoporrà all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente un piano di sistemazione della riserva comprendente:

- a) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
- b) il tracciato dei sentieri finalizzati alle visite con l'indicazione dei criteri adottati per la scelta dei luoghi e dei materiali da impiegare per evitare danni all'ambiente protetto;
- c) eventuali interventi di ripristino della copertura vegetale originaria;
- d) eventuali progetti di restauro e di demolizione di fabbricati esistenti nell'area di riserva;
- e) qualsiasi altro intervento necessario al miglior perseguimento delle finalità della riserva.

Il piano, proposta dall'Ente Gestore, è approvato con decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, sentito il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale.

Art. 9 – Le opere e gli interventi previsti nel piano di sistemazione, di cui all'articolo precedente, dovranno essere attuati dall'Ente Gestore entro i termini fissati nel decreto di approvazione del piano.

Varianti al piano potranno essere proposte dall'Ente Gestore, durante il corso della gestione o introdotte d'ufficio a seguito delle relazioni di cui all'articolo 7, solo se necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva.

Le varianti sono approvate con le medesime procedure relative al piano di sistemazione.

Art. 10 – L'effettuazione degli interventi, di cui al precedente articolo 8, lettera c), sarà affidata dall'Ente Gestore all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

Art. 11 – Fino all'approvazione del piano di sistemazione, di cui all'articolo 8, l'Ente Gestore consentirà le visite a piedi nell'area protetta, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

Art. 12 – La gestione del centro di visita e dei servizi di assistenza turistico-culturale, può essere affidata dall'Ente Gestore ad associazioni naturalistiche o a cooperative che abbiano, tra le finalità statutarie, lo svolgimento di tali attività.

Per queste ultime sarà data la preferenza a quelle formate da soggetti residenti nel territorio dei Comuni nei quali ricade l'area protetta.

Art. 13 – L'Ente Gestore si avvale, per l'espletamento dei compiti affidati, della consulenza di un Comitato Tecnico Scientifico, così composto:

- a) dal Presidente della Provincia Regionale, o suo Delegato, che lo presiede;
- b) dall'Assessore Provinciale per l'Ambiente, ovvero dall'Assessore Provinciale competente per materia;
- c) dal Sovrintendente per i Beni Culturali ed Ambientali, o suo Delegato;
- d) dal Capo dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, o suo delegato;
- e) dai sei Docenti Universitari: un botanico, uno zoologo, un geologo o un vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle Università dell'Isola;

Convenzione gestione



R.N.S.B. "Macchia foresta del fiume irminio"



f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia Nostra, W.W.F., CAL, Lega Ambiente, LIPU, Gruppi di Ricerca ecologica.

Il Comitato Tecnico viene costituito con decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente e i componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L'Ente Gestore fornisce al Comitato Tecnico e ai singoli componenti di esso, su loro richiesta, tutte le informazioni relative all'andamento della gestione e fornisce, altresì, i locali per le riunioni, i mezzi necessari per l'espletamento delle funzioni ed una unità di personale per le funzioni di segreteria e di archivio.

I Componenti del Comitato Tecnico possono ispezionare, collegialmente o singolarmente, in qualsiasi momento, l'area della riserva e le relative attrezzature; previo accordo con i proprietari se trattasi di fondi privati.

Art. 14 – Sono compiti del Comitato Tecnico Scientifico:

- a) controllare, per ciascuna riserva nonché per la relativa area di protezione (pre-riserva) affidata alla Provincia Regionale, il raggiungimento delle finalità istitutive e l'osservanza delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) redigere un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle riserve e formulare le indicazioni necessarie alla predisposizione da parte dell'Ente Gestore, del programma del successivo esercizio;
- c) predisporre e proporre all'Ente Gestore il piano di sistemazione di ciascuna riserva affidata alla Provincia Regionale, ed esprimere pareri sulle varianti al piano suddetto;
- d) promuovere studi e ricerche, anche finalizzati al controllo della presenza e concentrazione di fito-farmaci nelle acque, nel terreno ed in campioni di animali e vegetali, al fine di proporre utili indicazioni per eventuali misure di contenimento;
- e) esprimere parere sui progetti di recinzione e tabellazione; sugli interventi prioritari specificatamente indicati per ogni riserva e su quelli di cui agli artt. 4, 5 e 16 della presente convenzione; sui mutamenti di coltura nell'area delle riserve e sulle trasformazioni agrarie nell'area di protezione (pre-riserva), per i quali il regolamento prevede autorizzazioni, sui piani di prelievo degli animali e, inoltre, sulle deroghe ai divieti previsti per le attività di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività pubblicitaria;
- f) esprimere pareri su ogni altra questione ad esso sottoposta dall'Ente Gestore.

Art. 15 – L'Ente Gestore esprimerà il proprio avviso, in ordine ai piani di utilizzazione delle aree di protezione (pre-riserva) predisposti dai Comuni interessati, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 16 – L'Ente Gestore, qualora ne ravvisi l'opportunità, può proporre di procedere all'acquisizione, mediante esproprio od occupazione temporanea dei beni e dei terreni ricadenti nelle aree comprese dentro la riserva, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che vi provvederà con proprio decreto, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della Legge Regionale 6 maggio 1981, n° 98;

Art. 17 – Disposizioni relative alla Riserva Naturale Speciale Biologica "Macchia Foresta del fiume Irminio".

- 1) In esecuzione del precedente art. 4, l'Ente Gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di salvaguardare la biocenosi della zona costiera, la serie dinamica della vegetazione culminante nelle rarissime espressioni di "Macchia Foresta" nel sopra e nel retreduna, nonché l'ecosistema ripariale dell'Irminio.
- 2) L'Ente Gestore, in esecuzione del precedente art. 8, dovrà inoltre prevedere, nel piano di



Convenzione gestione

R.N.S.B. "Macchia foresta del fiume irminio"



sistemazione della riserva:

- a) eventuali interventi di restauro ambientale con particolare riguardo alla difesa e/o ricostruzione delle dune;
- b) eventuali interventi necessari per proteggere il litorale da fenomeni erosivi;
- c) un progetto di ristrutturazione del casale del 1789 da adibire a centro visita, a "Museo naturalistico" e, eventualmente ad altri servizi necessari alla fruizione della riserva.

L'effettuazione degli interventi di cui al punto 2 lett.a) sarà affidata dall'Ente gestore all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 18 – La presente convenzione impegna l'Ente Gestore, all'atto della sottoscrizione della stessa, da parte del Legale Rappresentante e l'Assessore alla registrazione del decreto di approvazione di detta convenzione.

Postilla n. 1 – Il testo dell'art. 13, di cui alla presente convenzione è cassato e sostituito con il seguente:

“L'Ente Gestore si avvale, per l'espletamento dei compiti affidati, della consulenza del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve Naturali e del Patrimonio Naturale di cui all'art. 37 della L.R. n. 14 del 9/8/1988”.

Postilla n. 2 – All'art. 14 nel testo recato nella presente convenzione è aggiunto il seguente punto:

“Esprime pareri su ogni altra materia prevista dall'art. 37 della L.R. 14/88”.